

P.d.l.: "Modifica del 4° comma, art. 1, della L.R. 7/1/1980, n. 3"

Relatore: Giuseppe Colonna

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge regionale 7/1/1980, n.3 "Utilizzazione degli avanzi di amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n. 7 del 25/1/1974", aveva come obiettivo l'azzeramento di tutte le richieste di contributo in conto capitale presentate ai sensi della L. R. n. 7/74 abrogata con L. R. 13/6/78, n. 22.

Poichè a fronte di 64 miliardi di giacenze erano disponibili soltanto 20 miliardi di stanziamento, il legislatore regionale prevede che quest'ultima somma fosse ripartita tra le cinque province pugliesi in misura proporzionale all'ammontare delle rispettive richieste.


In effetti le domande presentate dagli artigiani erano previsioni di investimento che per quasi una metà non sono state realizzate, così come gli investimenti effettivamente realizzati non si sono distribuiti in maniera uniforme tra le diverse province rispetto alle previsioni iniziali.

Vi sono state province che hanno oltrepassato la quota loro assegnata mentre altre sono rimaste abbondantemente al di sotto.

Poichè si tratta delle ultime pratiche da liquidare, che per l'intera Puglia sono al di sotto di tre miliardi di lire, si propone la modifica della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3 nel senso di superare l'iniziale riparto proporzionale tra province e stabilendo, invece, di provvedere alla liquidazione di tutte le pratiche ancora giacenti presso l'Assessorato.

La presente proposta di legge, quindi, viene sottoposta all'esame del Consiglio Regionale, nel testo approvato alla unanimità da questa Commissione.

Giuseppe Colonna



P.d.l.: "Modifica del 4° comma, dell'art. 1, della L.R. 7 gennaio 1980, n. 3"

Testo originario 4° comma dell'art. 1

L.R. 7 gennaio 1980, n. 3

Testo della Proposta di legge

Art. unico

Testo proposto dalla Commissione

Art. unico

Le somme disponibili saranno ripartite tra le Province in maniera proporzionale all'ammontare delle richieste.

L'art. 1, quarto comma, della L.R. 7/1/80, n. 3 è così modificato:

"Le somme disponibili saranno utilizzate sino a completa copertura di tutte le domande".

Il 4° comma dell'art. 1 della L.R. 7/1/80, n. 3 è così modificato:

"Le somme disponibili saranno utilizzate sino a completa copertura di tutte le domande".